

ALLEGATO F - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE,
APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO ALL'IMPIEGO
DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE

1. La tipologia del reato previsto dal T.U. sull'immigrazione (art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'art. 25 *duodecies* è stato introdotto nella sistematica del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, attraverso il quale l'ordinamento ha recepito la Direttiva CE 2009/52 afferente all'introduzione di norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La disposizione, poi, trovava integrazione nel D.Lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, che aggiungeva all'originario unico comma, anche gli attuali 1-bis, 1-ter e 1-quater, estendendo il novero dei reati presupposto anche ad ulteriori fattispecie incriminatrici previste dall'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gergalmente noto come Testo Unico dell'Immigrazione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25 *duodecies* del Decreto.

Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o dal permesso di soggiorno irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie sanzionata dall'art. 25 *duodecies* del d.lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'impiego di lavoratori stranieri (provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea) - con particolare

aggravio delle pene nel caso in cui tali lavoratori corrispondano ad un numero superiore a tre, ovvero siano in età non lavorativa, ovvero sottoposti a condizioni di sfruttamento – privi di regolare permesso di soggiorno.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter del decreto legislativo 1998, n. 286

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è integrato dalla condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

2. Aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree operative in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Presidente Comitato Tecnico Scientifico CNAP Ufficio dirigenziale di Presidenza Internal Audit e Risk Management Direttore Generale Direttore Scientifico Area Affari Generali Ufficio Risorse Umane	Ogni funzione relativa e connessa a quella di datore di lavoro Ogni funzione delegata in materia di lavoro Selezione e scelta del personale Gestione dei contratti di lavori Funzione di controllo del personale	Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o dal permesso di soggiorno irregolare (art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter del decreto legislativo 1998, n. 286 Articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	BASSA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Reperimento, selezione, gestione e controllo del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dagli organi direttivi della Fondazione "Biotechnopolo di Siena", ai quali viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Principi generali del sistema organizzativo e di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "F" sono gli amministratori esecutivi e non, Direttore Generale e Direttore scientifico, dirigenti e dipendenti, operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi dei reati presupposti.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi operative, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla selezione, controllo e gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nelle attività svolte dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena".

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- a) impiegare, a qualsiasi titolo, in qualsivoglia attività facente capo alla Fondazione "Biotechnopolo di Siena", anche se di natura occasionale e/o transitoria e/o temporanea, lavoratori stranieri appartenenti a Paesi terzi dell'Unione Europea non muniti di regolare permesso di soggiorno;
- b) predisporre o comunicare alle autorità dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione giuridica del lavoratore straniero;
- c) omettere di controllare, sin dal momento della selezione, ed ancor più al momento dell'assunzione, nonché anche durante

tutta la fase d'impiego e durata del contratto, il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un regolare permesso di soggiorno;

d) omettere di comunicare dati e informazioni relative al lavoratore extracomunitario alle autorità competenti, qualora richiesti dalla normativa vigente in materia di soggiorno;

- non attenersi alle procedure amministrative vigenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità, salute e benessere del lavoratore extracomunitario;
- non offrire pari condizioni di lavoro al lavoratore proveniente da Paesi extracomunitari;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione "Biotecnopolo di Siena" garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sull'impiego e la gestione di tutto il personale ivi incluso quello proveniente da Paesi extra UE.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione del personale;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;

- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena", alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della Fondazione sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 *duodecies* del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine amministratori esecutivi e non, il Direttore Generale e/o il Direttore Scientifico ed i responsabili delle Aree e/o Uffici, all'interno dei quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza (OdV) potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni nonché le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" si articolano nei seguenti regolamenti:

COD.0	Codice Etico
REG.1	Regolamento di organizzazione e funzionamento
REG.2	Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale
REG.3	Regolamento delle missioni degli organi
REG.4	Regolamento di contabilità
REG.5	Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità
REG.6	Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
REG.7	Regolamento e Modulo per la concessione dei patrocini

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono espone in Allegato – "Regolamenti" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.